

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 170 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Angelo NERI, e della società ASDPOL SOLIERESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO NERI, Presidente munito di poteri di legale rappresentanza della Società ASDPOL SOLIERESE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, del Codice di Giustizia Sportiva., nonché degli artt. 39, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore HAOUILY Mohamed Amine e a farlo sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nella stagione sportiva 2019/2020 (almeno fino alla data del 16/11/2019), nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara Solierese – Cittadella Vis San Paolo del 16/11/2019 del Campionato Pulcini – Delegazione Provinciale Modena;

ASDPOL SOLIERESE per responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. NERI Angelo, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal Sig. HAOUILY Mohamed Amine l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo NERI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASDPOL SOLIERESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Angelo NERI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASDPOL SOLIERESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina